



CIRCOLARE
GIUGNO 2023

INDICE

1) Integrazioni e compensazioni dell'Assegno unico e universale per i figli a carico	pag. 2
2) I nuovi chiarimenti di ANPAL sul Fondo Nuove Competenze	pag. 2
3) INAIL: fissati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi	pag. 3
4) Novità sui contributi alle imprese femminili innovative montane	pag. 4
5) Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare	pag. 4
6) INPS: esonero sulla quota dei contributi previdenziali per il II semestre 2023	pag. 5
7) Le istruzioni operative INPS sull'indennità di congedo parentale all'80%	pag. 6
8) INPS: cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e codice della crisi d'impresa	pag. 7
9) ANPAL: aggiornate le schede misura 5 e 5bis di Garanzia Giovani relative ai tirocini extracurriculari	pag. 7

Approfondimenti

10) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: al via l'Avviso pubblico per le IFIM	pag. 9
11) I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo maggiorato per lavoratori dipendenti	pag. 11
12) Aggiornate da ANPAL le schede misura 5 e 5bis di Garanzia Giovani relative ai tirocini extracurriculari	pag. 13

<i>Principali Scadenze</i>	pag. 16
----------------------------	---------

IN BREVE

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

[Integrazioni e compensazioni dell'Assegno unico e universale per i figli a carico](#)

INPS, Messaggio 26 maggio 2023, n. 1947

L'INPS - con Messaggio 26 maggio 2023, n. 1947 - ha comunicato che è stata avviata a livello centrale la **rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022**, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il **calcolo delle differenze**, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell'annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune **compensazioni**, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l'assegno (c.d. "**conguagli a credito**") o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero (c.d. "**conguagli a debito**").

FORMAZIONE DEL PERSONALE

[I nuovi chiarimenti di ANPAL sul Fondo Nuove Competenze](#)

ANPAL, FAQ 22 maggio 2023

In data 22 maggio 2023, ANPAL ha pubblicato una nuova FAQ con la quale ha chiarito che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev'essere, di norma, **finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi)** che hanno aderito all'iniziativa.

Pertanto, il datore di lavoro iscritto ad un Fondo paritetico non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo.

I casi in cui è consentito **non ricorrere** a un Fpi sono i seguenti:

- il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi, oppure
- il Fondo cui aderisce non partecipa all'attuazione degli interventi del Fnc, oppure

- ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (es. esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell'istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad Anpal.

Se al momento della presentazione dell'istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l'istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l'istanza sarà respinta.

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

[INAIL: fissati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi](#)

INAIL, Circolare 29 maggio 2023, n. 21

L'INAIL – con Circolare del 29 maggio 2023, n. 21 – ha fornito le necessarie istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l'**anno 2023** (tali indicazioni riguardano i **premi ordinari e i premi speciali unitari**).

Al riguardo, viene ricordato che i fattori che concorrono alla **determinazione del premio assicurativo ordinario** sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguglio.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

[Novità sui contributi alle imprese femminili innovative montane](#)

Avviso pubblico 5 maggio 2023

A decorrere dal 30 maggio 2023, sarà possibile presentare le domande per la misura di incentivazione "Imprese femminili innovative montane - IFIM".

Le domande di contributo possono essere presentate da start up innovative costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative aventi una sede operativa, o filiale, nei Comuni montani (indicati nell'Allegato I dell'Avviso pubblico), in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, c. 8, D.L. n. 179/2012;
- essere costituite da non più di 60 mesi;
- essere di piccola dimensione;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato, in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.

Vedi l'Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

[Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare](#)

INPS, Circolare 31 maggio 2023, n. 49

L'INPS – con Circolare del 31 maggio 2023, n. 49 – ha effettuato una ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare, anche alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto legge n. 48/2023 .

In tal senso, si ricorda che l'art. 40, comma 1, decreto-legge cd. Lavoro ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR, l'elevazione da € 258,23 ad € 3.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ex art. 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, con riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino ad € 258,23 e, dall'altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

[INPS: esonero sulla quota dei contributi previdenziali per il II semestre 2023](#)

INPS, Messaggio 24 maggio 2023, n. 1932

L'INPS – con Messaggio del 24 maggio 2023, n. 1932 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo ex art. 39, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha previsto che “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Al riguardo, si ricorda che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il richiamato esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 2.692;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 1.923.

Vedi l'Approfondimento

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

[Le istruzioni operative INPS sull'indennità di congedo parentale all'80%](#)

INPS, Circolare 16 maggio 2023, n. 45

L'INPS - con Circolare del 16 maggio 2023, n. 45 - ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito dell'elevazione della stessa **dal 30% all'80%** della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, disposta dall'articolo 1, comma 359, legge n. 197/2022.

Com'è noto, la disposizione prevede l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Il mese indennizzato all'80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

In questo caso la **struttura dell'indennità prevista** è articolata nel modo seguente:

- due genitori fruiscono, per lo stesso figlio minore di 6 anni, di un periodo di 15 giorni di congedo parentale indennizzabile all'80% + 8 mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale + 2 mesi indennizzati, nel rispetto della condizione reddituale.

L'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

La **domanda di congedo parentale** deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il portale istituzionale nella sezione "Congedi, permessi e certificati";
- tramite il Contact center integrato;
- tramite gli Istituti di patronato.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

[INPS: cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e codice della crisi d'impresa](#)

INPS, Circolare 17 maggio 2023, n. 46

L'INPS – con Circolare del 17 maggio 2023, n. 46 – ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall'art. 189, D.Lgs. n. 14/2019.

Con riferimento alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, le Strutture territoriali dovranno creare una nuova matricola ove sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio e annullare, con apposito flusso di variazione, le eventuali denunce Uniemens che siano state trasmesse successivamente all'inizio della procedura concorsuale.

Al fine di garantire la corretta implementazione dei conti individuali dei lavoratori interessati, il curatore deve indicare con il codice Tipo Cessazione "2T" la cessazione del rapporto di lavoro sulla matricola del datore di lavoro in liquidazione giudiziale e a indicare con il codice Tipo Assunzione "2T", l'eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro (in liquidazione giudiziale), e comunque in tutte le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, il curatore deve attenersi a quanto di seguito esposto.

Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro al ricorrere dei presupposti sopra evidenziati, il curatore deve procedere all'esposizione dei lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> "NFOR".

La cessazione del rapporto di lavoro con causale "risoluzione di diritto" deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione "5A", avente il significato di "Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

STAGE E TIROCINI

[ANPAL: aggiornate le schede misura 5 e 5bis di Garanzia Giovani relative ai tirocini extracurricolari](#)

ANPAL, Nota del 25 maggio 2023, n. 6902

L'ANPAL – con Nota del 25 maggio 2023, n. 6902 – ha comunicato d'aver aggiornato le schede misura 5 e 5bis di Garanzia Giovani relative ai tirocini extracurricolari.

Gli importi dell'indennità dei tirocini extracurricolari - il cui ammontare passa da € 300 ad € 500 - possono essere riconosciuti a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023 e per i tirocini in corso di svolgimento.

Vedi l'Approfondimento

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

[Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: al via l'Avviso pubblico per le IFIM](#)

In data 5 maggio 2023 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Avviso pubblico della misura che finanzia i programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e innovativo sostenuti da imprese femminili ubicate nei Comuni montani indicati nel relativo Allegato I.

L'incentivo è gestito da Invitalia e le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 maggio 2023.

Le agevolazioni sono rivolte alle start up innovative costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative, aventi una sede operativa, o filiale, in uno dei Comuni montani indicati nell'Allegato I dell'Avviso.

Ecco i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda:

- essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto legge n. 179/2012,
- essere costituite da non più di sessanta mesi,
- essere di piccola dimensione.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda.

Il progetto proposto deve essere:

- mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
- finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca.

Ai fini dell'ammissibilità, il programma d'investimento:

- deve presentare spese non superiori a 100.000 euro;

- deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda. Per data di avvio dei programmi d'investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante;
- deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Sono ritenute ammissibili le spese, funzionali alla realizzazione dei programmi d'investimento, sostenute per l'acquisizione di:

- impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica;
- hardware e software;
- brevetti e licenze;
- certificazioni, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e legate al programma d'investimento presentato;
- consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese di cui ai punti precedenti.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 70% delle spese ammissibili e di importo non superiore ad € 70.000.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 30 maggio 2023, utilizzando esclusivamente la procedura informatica messa a disposizione nella sezione dedicata alla misura "Imprese femminili innovative montane - IFIM" del sito web di Invitalia (www.invitalia.it).

La suddetta procedura prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica.

La compilazione e l'invio delle domande di partecipazione sono riservati al rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati, previsti dall'art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sarà comunicato con un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (www.affariregionali.it/).

INPS, CONTRIBUZIONE

[I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo maggiorato per lavoratori dipendenti](#)

L'INPS - con Messaggio n. 1932/2023 - ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo spettante ai lavoratori subordinati, nella misura aumentata dal decreto legge n. 48/2023.

Per i **periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023**, l'**esonero contributivo ex lege n. 197/2022 è aumentato di 4 punti percentuali**, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, e dunque è pari al:

- 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 2.692;
- 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 1.923.

La riduzione della quota contributiva, in caso di tredicesima mensilizzata per il periodo di paga da luglio a dicembre 2023, può operare distintamente, sia sulla retribuzione lorda che sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di € 224, pari all'importo di € 2.692/12 (riduzione del 2%), ovvero di € 160, pari all'importo di € 1.923/12 (riduzione del 3%).

L'esonero contributivo è **cumulabile, per i periodi di paga dal 1° luglio al dicembre 2023**, con l'esonero lavoratrici madri dipendenti del settore privato, che la legge di Bilancio 2023 ha fissato al 50% per un periodo pari a 12 mesi, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

In questo caso, lo sgravio ex decreto legge n. 48/2023 si applica sull'intera contribuzione dovuta dalla lavoratrice abbattendo totalmente, grazie al cumulo, la trattenuta contributiva a carico della stessa.

La **tredicesima mensilità** può essere erogata al lavoratore in unica soluzione a dicembre ovvero in ratei mensili.

L'art. 39, decreto legge n. 48/2023 prevede espressamente che la maggiorazione dell'esonero **non abbia effetti sul rateo di tredicesima**.

Al riguardo, l'INPS ha chiarito che, in relazione alla tredicesima mensilità:

- in caso di opzione per l'erogazione in unica mensilità nel mese di dicembre 2023, l'esonero si applica:
 - a) nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità stessa non sia di importo superiore ad € 2.692;
 - b) nella misura del 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non sia di importo superiore ad € 1.923.

• in caso di opzione per l'erogazione mensilizzata, la riduzione contributiva si applica al singolo rateo di tredicesima:

a) nella misura del 2%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l'importo di € 224;

b) nella misura del 3%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l'importo di € 160.

La **verifica del rispetto delle soglie retributive** deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, con aliquota 6% o 7%, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di € 2.692 (riduzione del 2%) o di € 1.923 (riduzione del 3%).

Laddove, invece, nei mesi da **luglio a dicembre 2023**, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese, se inferiore o uguale al limite di € 2.692 (riduzione del 6%) o di € 1.923 (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di € 224 (riduzione del 2%), ovvero di € 160 (riduzione del 3%).

In caso di **cessazione, inizio o sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno**, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di € 224 (esonero al 2%) o di € 160 (esonero al 3%) per il numero di mensilità maturate.

Con riferimento all'**esposizione in Uniemens**, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "InfoAggcausaliContrib", i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale": "L094" per esonero al 6% e "L098" per esonero al 7%;
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale": "N";
- nell'elemento "BaseRif" l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento "AnnoMeseRif" l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo dell'esonero.

Relativamente all'esposizione in Lista PosPA, vengono istituiti i due nuovi codici recupero "48" e "49", da utilizzare rispettivamente per l'esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento "RecuperoSgravi" di "GestPensionistica", riportando:

- nell'elemento "AnnoRif" l'anno 2023;
- nell'elemento "MeseRif" uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023;
- nell'elemento "CodiceRecupero" il valore "48" o il valore "49";
- nell'elemento "AltroImponibile" la quota di retribuzione oggetto dell'esonero;
- nell'elemento "Importo" l'importo del contributo oggetto di esonero.

Sulla **tredecima mensilità**, risultando invariata la misura dell'esonero, si dovranno **continuare a utilizzare i codici recupero già in essere per l'anno 2023**.

STAGE E TIROCINI

[Aggiornate da ANPAL le schede misura 5 e 5bis di Garanzia Giovani relative ai tirocini extracurricolari](#)

L'ANPAL – con Nota del 25 maggio 2023, n. 6902 – ha comunicato d'aver aggiornato le schede misura 5 e 5bis di Garanzia Giovani relative ai **tirocini extracurricolari**.

La scheda 5 "Tirocinio extra-curricolare" ha l'obiettivo di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati.

La misura riguarda:

- la promozione del tirocinio;
- l'assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio;
- il riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio;

- la validazione/certificazione delle competenze acquisite;
- la promozione dell'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.

La **durata dei tirocini è fino a 6 mesi** (per i disabili e persone svantaggiate ex lege 381/91, fino a 12 mesi).

Nel caso in cui il tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro, il servizio competente potrà avere accesso alle remunerazioni basate sul risultato previste dalla scheda 3 "accompagnamento al lavoro".

La soglia massima dell'**indennità mensile** a carico del PON IOG è pari a € **500,00** (in luogo di € 300), anche per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate (come definite al paragrafo 1 lett. E) delle LG Tirocini di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017). La quantificazione dell'indennità di partecipazione per il periodo di tirocinio sarà fissata nei singoli dispositivi regionali/provinciali anche in relazione a quanto disciplinato dalle relative normative.

Le Regioni/PA potranno incrementare l'importo relativo all'indennità di tirocinio con risorse proprie ovvero ponendo a carico dei soggetti ospitanti quota parte dell'indennità.

Il nuovo importo dell'indennità dei tirocini extracurricolari può essere riconosciuto a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023 e per i tirocini in corso di svolgimento.

La **scheda 5bis "Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica"** ha come obiettivo quello di

agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio.

La misura riguarda:

- la promozione del tirocinio;
- l'assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio;
- il riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio;
- l'erogazione di un contributo per la partecipazione al percorso di tirocinio in mobilità;
- la validazione/certificazione delle competenze acquisite;
- la promozione dell'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.

La durata dei tirocini è fino a 6 mesi (per i disabili e persone svantaggiate ex lege 381/91, fino a 12 mesi).

Fermo restando che la disciplina di riferimento per la quantificazione dell'indennità di partecipazione per i tirocini in mobilità interregionale, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante, per il periodo di tirocinio si prevede:

- **una soglia massima dell'indennità mensile a carico del PON IOG pari a € 500**, anche per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate (come definite al paragrafo 1 lett. E) delle LG Tirocini di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017). La quantificazione dell'indennità di partecipazione per il periodo di tirocinio sarà fissata nei singoli dispositivi regionali/provinciali anche in relazione a quanto disciplinato dalle relative normative. Le Regioni/PA potranno incrementare l'importo relativo all'indennità di tirocinio con risorse proprie ovvero ponendo a carico dei soggetti ospitanti quota parte dell'indennità;
- **un rimborso per la mobilità geografica** previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

Il nuovo importo dell'indennità dei tirocini extracurricolari può essere riconosciuto a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023 e per i tirocini in corso di svolgimento.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 16/06/2023	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Venerdì 16/06/2023	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Venerdì 16/06/2023	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Venerdì 16/06/2023	INPS	Versamento contributo fondo di integrazione salariale	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line - Denuncia Uniemens
Venerdì 16/06/2023	INPS EX ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line

Data scadenza/decadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 16/06/2023	IRPEF	Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Venerdì 16/06/2023	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Venerdì 16/06/2023	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Data scadenza/decadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 16/06/2023	INPGI	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione	Modello F24/Accise
Venerdì 16/06/2023	CASAGIT	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Bonifico bancario - Denuncia modello DASM
Venerdì 16/06/2023	INPS	Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato	Aziende agricole	Modello F 24 on line
Martedì 20/06/2023	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Lunedì 26/06/2023	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Venerdì 30/06/2023	INPS EX ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Venerdì 30/06/2023	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica

Data scadenza/dec orrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 30/06/2023	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser